

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**  
**00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14**  
**CASELLA POSTALE 2450**

---

**COMUNICATO UFFICIALE N. 7/C**  
**(2003/2004)**

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,  
nella riunione tenutasi in Roma l'8 settembre 2003,  
ha adottato le seguenti decisioni:

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

Martellino Dr. Cesare - Presidente, D'Ippolito Dr. Adelchi, Artico Dr. Sergio. Sperandio Dr. Sandro,  
Zoppellari Avv. Mario - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario:  
Metitieri Dr. Antonio.

**1 – RECLAMO F.C. POTENZA AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI A SEGUITO DI RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO LA DIVISIONE INTERREGIONALE IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE SCHIOPPA ALESSIO** – (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 31/D Riunione del 15.5.2003).

La C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall' F.C. Potenza di Potenza, ai sensi dell'art. 33.2 C.G.S. per mancato invio dei motivi di reclamo a seguito di ricevimento di copia degli atti. Ordina incamerarsi la tassa versata.

**2 – RECLAMO DEL A.S. CASAL SAN NICOLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI CASAL SAN NICOLA/VILLA LITERNO DELL'1.2.2003** – (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 56 del 22.5.2003).

La C.A.F. dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 29.5 e 6 C.G.S., l'appello dell'A.S.Casal San Nicola di Casal di Principe (Caserta) come sopra proposto e ordina incamerarsi la tassa versata.

**3 – RECLAMO DEL G.S. REAL PARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI SEI INFLITTA AL CALCIATORE CRISTYAN DAMIANI** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 44 del 28.5.2003).

La C.A.F. dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 40.7 d) d1) C.G.S. l'appello come sopra proposto dal G.S. Real Parco di Ancona e ordina incamerarsi la tassa versata.

**4 – RECLAMO DEL CALCIATORE DI LORENZO MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 4 GARE EFFETTIVE** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale – Com. Uff. n. 195 del 26.6.2003).

La C.A.F. accoglie l'appello del Sig. Di Lorenzo Massimo, annullando l'impugnata delibera e disponendo la trasmissione degli atti alla Procura Federale. Si ordina restituire la tassa versata.

**5 - RECLAMO DEL CALCIATORE CATALANO GARIBALDI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 4 GARE EFFETTIVE** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale – Com. Uff. n. 195 del 26.6.2003).

La C.A.F. accoglie l'appello del Sig. Catalano Garibaldi, annullando l'impugnata delibera e disponendo la trasmissione degli atti alla Procura Federale. Si ordina restituire la tassa versata.

**6 – RECLAMO DEL CALCIATORE SQUILLACE GREGORIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.11.2003** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale – Com. Uff. n. 195 del 26.6.2003).

La C.A.F. dichiara inammissibile l'appello del Sig. Squillace Gregorio ai sensi dell'art. 33.1 C.G.S. e dispone incamerarsi la tassa versata.

**7- RECLAMO DEL CALCIO CATANIA E DEL SIG. RICCARDO GAUCCI AVVERSO LE SANZIONI DELLE AMMENDE DI €10.000,00 CIASCUNO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 30.5.2003** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 357 del 24.6.2003).

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto del Calcio Catania di Catania e del Sig. Riccardo Gaucci e ordina incamerarsi la tassa versata.

**8 – RECLAMO DELL' A.C. PERUGIA E DEL SIG. LUCIANO GAUCCI AVVERSO LE SANZIONI DELLE AMMENDE DI €20.000,00 CIASCUNO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 5.6.2003** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 357 del 24.6.2003).

La C.A.F. respinge l'appello dell' A.C. Perugia di Perugia e del sig. Gaucci Luciano come sopra proposto e dispone incamerarsi la tassa versata.

**9 – RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 10 AL SIG. RICCARDO GAUCCI E DELL'AMMENDA DI € 80.000,00 ALLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA, RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 27, COMMI 1, 2 E SEGUENTI DELLO STATUTO; DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELL'ART. 2 COMMA 4 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ DIRETTA A SEGUITO DI**

**PROPRIO DEFERIMENTO DEL 30.5.2003** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 6 del 17.7.2003).

**10 – RECLAMO DEL CALCIO CATANIA E DEL SIG. RICCARDO GAUCCI AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 10 AL SIG. RICCARDO GAUCCI E DELL'AMMENDA DI € 80.000,00 ALLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA, RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 27, COMMI 1, 2 E SEGUENTI DELLO STATUTO; DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELL'ART. 2 COMMA 4 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ DIRETTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL 30.5.2003** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 6 del 17.7.2003).

La C.A.F. riunisce gli appelli come sopra proposti dal Procuratore Federale, dal Calcio Catania di Catania e dal Sig. Riccardo Gaucci e li respinge. Ordina incamerarsi la tassa versata.

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

Martellino Dr. Cesare - Presidente, Torri Dr. Ettore, Esposito Dr. Luigi Antonio. Giubilaro Dr. Aldo, De Cristofaro Prof. Marco - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

**11 – RECLAMO DEL PESCARA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.9.2003 INFLITTA AL SIG. IACONI IVO** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 315/C del 2.7.2003).

La C.A.F. dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 33 n.1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dal Pescara Calcio di Pescara e dispone incamerarsi la tassa versata.

**12 – RECLAMO DEL CALCIATORE SIMEONI DAVIDE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.9.2004** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 98 del 3.7.2003).

La C.A.F. dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 33.1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dal calciatore. Simeoni Davide e dispone incamerarsi la tassa versata.

**13 – RECLAMO DEL CALCIATORE SCALA RAFFAELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.11.2003 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I.** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 314/C del 2.7.2003).

La C.A.F. dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 29.5,6,8 e 9 C.G.S., l'appello come sopra proposto dal calciatore Scala Raffaele e dispone incamerarsi la tassa versata.

**14 – RECLAMO DEL CALCIATORE D'IGNAZIO PULPITO GILBERTO AVVERSO L'INVALIDITÀ DEL CONTRATTO ECONOMICO DEPOSITATO IL 26.2.2003 CON IL TARANTO CALCIO ED IL DEFERIMENTO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. – (Delibera della Commissione Tesseramenti Com. Uff. n. 28/D Riunione del 16.4.2003).**

La C.A.F. accoglie l'appello come sopra proposto dal calciatore D'Ignazio Pulpito Gilberto, annullando l'impugnata delibera e dichiara la validità del contratto economico depositato in data 26.2.2003 stipulato dal reclamante con il Taranto Calcio. Ordina restituirsi la tassa versata.

**15 – RECLAMO DELL' U.S. PALERMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA SINO AL 31.12.2003 INFLITTA AL SIG. RICCHIARI DARIO IN RELAZIONE ALLA GARA PANORMUS/PALERMO DELL'11.5.2003 – (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 49 del 10.7.2003).**

La C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall'U.S. Palermo di Palermo ai sensi dell'art. 40.7 d) d1) C.G.S. e dispone incamerarsi la tassa versata.

**16 – RECLAMO DELLA S.C. MEDITERRANEA AVVERSO LA REIEZIONE DELLA RICHIESTA DI PAGAMENTO DI CORRISPETTIVO CONSEGUENTE AL TESSERAMENTO DA PARTE DELLA U.S. BATTIPAGLIESE DEL CALCIATORE DE GIORGIO PIETRO – (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 29/D dell'8.5.2003).**

La C.A.F. respinge l'appello della S.C. Mediterranea di Scalea (Cosenza) come sopra proposto e dispone incamerarsi la tassa versata.

**17 – RICORSO PER REVOCAZIONE DELL' U.S. ISOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2004 INFLITTA AL CALCIATORE LEONE CARMINE – (Delibera della Commissione D'Appello Federale – Com. Uff. n. 2/C del 7.7.2003).**

La C.A.F. in accoglimento del reclamo per revocazione annulla la sua precedente delibera per insussistenza della inammissibilità, dichiara inammissibile l'attuale ricorso dell' U.S. Isola di Isola di Capo Rizzuto (Crotone) ai sensi dell'art. 33.1. C.G.S.. Dispone incamerarsi la tassa versata.

**18 – RECLAMO DEL SIG. FABIO QUAGLIA AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.12.2003 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio A Cinque – Com. Uff. n. 503 del 18.7.2003).**

La C.A.F. dichiara inammissibile l'appello del Sig. Fabio Quaglia come sopra proposto ai sensi dell'art. 33.1 C.G.S.. Dispone incamerarsi la tassa versata.

**19 – RECLAMO DEL G.S. A.C.O. SAN FILIPPO NERI AVVERSO LA SANZIONE DELLE SQUALIFICHE RISPETTIVAMENTE INFLITTE FINO AL 13.12.2006 AL CALCIATORE FLAVIO NAPOLI E FINO AL 13.6.2006 AI CALCIATORI DAVIDE CAMPANELLI E**

**MARCO POMPA** – (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado Presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 3 del 17.7.2003).

La C.A.F. accoglie parzialmente l'appello come sopra proposto dal G.S. A.C.O. San Filippo Neri di Roma, riducendo la sanzione inflitta al calciatore Flavio Napoli fino al 13.12.2005 e le sanzioni inflitte ai calciatori Davide Campanelli e Marco Pompa fino al 13.6.2005. Dispone restituirsi la tassa versata.

**20 – RECLAMO DELL' A.C. PRO EBOLITANA AVVERSO LE SANZIONI DI INIBIZIONE DI ANNI 1 E MESI 6 AL SIG. DE VITA COSIMO E DI €10.000,00 ALLA SOCIETÀ A.C. PRO EBOLITANA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 5 del 24.7.2003).

**21 – RECLAMO DEL SIG. DE VITA COSIMO AVVERSO LA SANZIONE PER L'INIBIZIONE DI ANNI 1 E MESI 6 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 5 del 24.7.2003).

La C.A.F. riuniti gli appelli come sopra proposti dell'A.C. Pro Ebolitana di Eboli (Salerno) e del Sig. De Vita Cosimo, li accoglie parzialmente, riducendo la sanzione dell' inibizione a mesi 10 al Sig. De Vita Cosimo e a €8.000,00 quella pecuniaria alla società A.C. Pro Ebolitana. Dispone restituirsi le tasse versate.

Il testo integrale della suddetta delibera sarà riportato sul fascicolo delle decisioni della C.A.F., che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi federali ed alle parti interessate.

**Publicato in Roma il 9 settembre 2003**

IL SEGRETARIO  
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE FEDERALE  
dott. Franco Carraro